

COMITATO PER L'OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015

STATUTO

M. Mecc 2014-00446/143

Art. 1 - Denominazione

E' costituito il "Comitato per l'Ostensione della Sindone 2015", qui di seguito denominato Comitato.

Art. 2 - Sede

Il Comitato ha sede in Torino, in via XX Settembre n. 83.

Art. 3 - Promotori

Il Comitato è promosso ed è composto dall'**Arcidiocesi di Torino**, dalla **Congregazione Salesiana rappresentata dall'Oratorio Salesiano San Francesco di Sales**, dalla **Città di Torino**, dalla **Provincia di Torino**, dalla **Regione Piemonte**, dalla **Compagnia di San Paolo**, dalla **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino** e dalla **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**.

Art. 4 - Scopo

Il Comitato non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la collaborazione tra l'**Arcidiocesi di Torino** ed i diversi soggetti pubblici e privati in ordine alla Ostensione della Sindone prevista in Torino dal _____ al _____ 2015, assicurando il coordinamento ed il finanziamento delle attività relative a tutte le aree di pertinenza e d'incontro tra i soggetti promotori.

Il Comitato, per il raggiungimento dello scopo suddetto, può organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari, servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti, realizzare ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

Art. 5 - Contribuzioni

Per raggiungere le finalità indicate, il Comitato si avvarrà delle risorse finanziarie e dei servizi, forniti dai suoi membri o da terzi.

I soggetti promotori si impegnano a mettere a disposizione del Comitato, secondo le disponibilità ed a titolo gratuito, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.

Art. 6 - Organi

Sono organi del Comitato: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio ed il Collegio dei Revisori.

I componenti degli Organi, ad eccezione del Collegio dei Revisori, non percepiscono alcun compenso per le attività svolte.

Art. 7 - L'Assemblea del Comitato

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali di ciascun promotore o da un loro delegato.

L'assemblea:

- Approva il programma generale dell'Ostensione
- Definisce il piano di finanziamento
- Approva il conto consuntivo e il rendiconto finale
- Nomina il Direttore Generale
- Approva eventuali nuove iniziative.
- Approva eventuali modifiche del presente statuto
- Delibera lo scioglimento del Comitato e nomina i liquidatori.

Il presidente dell'Assemblea è l'Arcivescovo di Torino

Nella sua prima riunione l'Assemblea approva il programma generale, il piano finanziario, nomina il Direttore Generale e prende atto della designazione del Direttore della Comunicazione.

L'Assemblea si riunisce per approvare eventuali modifiche al programma e al piano finanziario, o ogni qualvolta si rende necessario riunire tutti i promotori. Le sedute sono valide con la presenza dei due terzi dei membri e le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Art. 8 – Il Consiglio del Comitato

Il Consiglio è composto da dieci membri: Presidente, Vice Presidente e un rappresentante designato da ciascuno degli otto enti promotori.

Art. 9 – Presidente del Consiglio del Comitato

Presidente del Consiglio del Comitato è il Vicesindaco della Città di Torino.

Al Presidente compete la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio,

Art. 10 - Vice Presidente del Consiglio del Comitato

E' Vice Presidente del Consiglio del Comitato il rappresentante dell'Arcivescovo di Torino da questi indicato.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Art. 11 - Funzioni del Consiglio

Il Consiglio è dotato di tutti i più ampi poteri e facoltà per la gestione delle attività del Comitato secondo gli orientamenti deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio tra l'altro:

- a) formula e approva il piano delle attività, assume i provvedimenti per la sua realizzazione e valuta i risultati delle iniziative svolte;
- b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- c) conferisce eventuali deleghe per l'esercizio di singole funzioni o categorie di funzioni e costituisce gruppi di lavoro per attività specifiche;
- d) nomina i componenti dell'Ufficio organizzativo su proposta del Direttore Generale.

Art. 12 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri, mediante comunicazione, inviata almeno tre giorni prima della data stabilita, a mezzo e-mail o telefax.

Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

All'inizio di ogni riunione il Consiglio nomina un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti, al quale compete redigere il verbale, che dovrà essere controfirmato dal Presidente.

Il Consiglio può dare incarico stabile di Segretario delle riunioni.

Le proposte di deliberazione si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.

Le votazioni sono effettuate con voto palese, verbalmente espresso.

In casi particolari, su richiesta del Presidente o di almeno un quarto dei presenti, talune delibere possono essere assunte con voto segreto.

Art. 13 - Ufficio Organizzativo - Direttore Generale

L'Ufficio Organizzativo è formato dal Direttore Generale e da tecnici ed esperti nelle diverse discipline che potranno essere chiamati a coadiuvarlo.

L'Ufficio Organizzativo ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, di provvedere alla gestione tecnica ed amministrativa delle varie iniziative del Comitato, utilizzando i contributi ed i fondi a

disposizione che verranno ripartiti per aree di competenza sulla base del bilancio preventivo approvato e delle eventuali sue successive modifiche.

Il Direttore Generale dirige l'Ufficio Organizzativo e tutte le strutture operative del Comitato, coordina le attività del Comitato e garantisce la corretta esecuzione delle iniziative, secondo le linee indicate dall'Assemblea e le deliberazioni del Consiglio.

Art. 14 – Ufficio Comunicazione

L'ufficio Comunicazione è coordinato dal Direttore della Comunicazione individuato dall'Arcidiocesi di Torino. L'ufficio è composto da personale messo a disposizione dai promotori e distaccato secondo modalità concordate fra Comitato e ciascun promotore.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre elementi designati dall'Assemblea, la quale provvede altresì alla nomina del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni con diritto-dovere di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sul conto consuntivo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 16 - Facoltà di recesso

Ciascun membro del Comitato può recedere da esso in qualunque momento, dandone comunicazione scritta almeno trenta giorni prima al Presidente dell'Assemblea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione e di prestazione assunti fino alla data del recesso.

Art. 17 - Esercizio di bilancio

Il periodo di esercizio di bilancio coincide con l'anno solare. Per il primo anno si concluderà il 31 dicembre 2014.

Art. 18 – Scioglimento

Con il compimento dello scopo istitutivo, l'Assemblea del Comitato ne delibererà lo scioglimento e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri ed eventuali compensi.

L'eventuale residuo attivo del patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni che verranno fornite dalla assemblea dei soci.

Art. 19 - Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività del Comitato è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.